

**Comunicazione alla Commissione del Sig. BARNIER, di concerto con la Sig.ra SCHREYER, la Sig.ra DIAMANTOPOULOU e il Sig. FISCHLER**

**Applicazione della norma "n+2" ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento 1260/1999**

**I. L'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce quanto segue:**

*"La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'articolo 32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in questione*

- *alla data di una successiva decisione della Commissione necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o*
- *alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1,*

*è disimpegnata automaticamente dalla Commissione.*

*La partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente.*

*Il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è sospeso per la parte dell'impegno corrispondente alle operazioni oggetto, alla data prevista del disimpegno, di una procedura giudiziaria, o di un ricorso amministrativo con effetti sospensivi, fatti salvi il ricevimento da parte della Commissione di un'informazione preliminare e motivata dello Stato membro interessato, con l'esposizione dei motivi, e la sua diffusione da parte della Commissione.*

*La Commissione informa comunque in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di pagamento ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto dal secondo comma."*

Tale regola verrà applicata per la prima volta il 31.12.2002. È pertanto necessario dare istruzioni e spiegazioni su come dovranno procedere i servizi della Commissione. Questo è lo scopo della presente comunicazione. Si prevede inoltre di informare in tempo utile gli Stati membri del contenuto della comunicazione attraverso i canali adeguati, come ad esempio i quattro comitati previsti all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

**II. Commenti e chiarimenti**

**1. Data di applicazione della regola n+2**

La fine del secondo anno successivo all'impegno significa il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di accettazione dell'impegno nei conti della Commissione. Per i programmi plurifondo vi è un impegno specifico per ciascun fondo. Dopo la fine di ogni

esercizio finanziario, la Commissione informa gli Stati membri sulle date degli impegni assunti nell'ambito di ciascun fondo in tale esercizio.

Se, per i programmi plurifondo, le date di impegno nell'ambito di ciascun fondo per la stessa decisione sono diverse, si stabilisce come data del disimpegno automatico la data dell'ultimo impegno. Gli impegni realizzati nel 2000 interessati da tale disposizione sono indicati nell'allegato 2.

Le domande di pagamento trasmesse dagli Stati membri alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno sono pagate di norma entro il 31 dicembre dello stesso anno. Nel calcolare l'importo da disimpegnare si tiene conto delle eventuali domande di pagamento<sup>1</sup> ammissibili ricevute il 31 dicembre o prima di tale data e non ancora pagate. Gli Stati membri possono presentare domanda per le spese effettivamente sostenute fino all'ultima data dell'anno che consente a tali domande di essere certificate dall'autorità di pagamento e ricevute dalla Commissione entro il 31 dicembre.

In pratica, per tenere conto dei fine settimana e delle vacanze di fine anno, la Commissione considererà come ricevute in tempo le domande per le quali i documenti originali sono stati spediti entro il 31 dicembre (fa fede il timbro postale) o trasmesse alla Commissione in forma elettronica entro il 31 dicembre.

## 2. Decisioni successive della Commissione

Se è necessaria un'altra decisione della Commissione per autorizzare una misura o un'operazione (come un regime di aiuti o un progetto importante), l'impegno viene effettuato per l'intera rata annuale del programma, compresi gli importi che non possono essere rimborsati e che si riferiscono ad una misura o ad un'operazione per le quali è necessaria un'autorizzazione successiva.

La quota di impegno corrispondente a tali operazioni o misure è trattata separatamente secondo la regola 'n+2': l'importo in questione è lasciato aperto e non viene disimpegnato fino alla fine del secondo anno che segue la decisione successiva. Lo Stato membro deve fornire informazioni circa il costo totale e il periodo di attuazione previsto a tal fine.

## 3. Trasferimenti tra fondi o tra programmi

### (i) Impegni effettuati nel corso di anni precedenti

Per ciascun programma viene effettuato un impegno ogni anno nell'ambito di ciascun fondo. Ciò significa che non sono possibili trasferimenti dopo la fine dell'anno di impegno tra impegni per fondi diversi nell'ambito di uno stesso programma, né tra impegni per programmi differenti. Non vi sono tuttavia ostacoli giuridici a che i pagamenti destinati ad una qualunque priorità, imputati ad un determinato impegno, siano superiori ai fondi stanziati per tale priorità nell'ambito della relativa rata annuale di un fondo, a condizione che non sia superato l'importo stanziato per ciascuna priorità per l'intera durata del programma.

L'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento finanziario prevede che le somme disimpegnate relative a impegni di anni precedenti possono essere riutilizzate soltanto in via eccezionale. Nell'esaminare le domande di riutilizzazione delle somme disimpegnate, la Commissione

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

applicherà rigorosamente i criteri menzionati nella sua dichiarazione in merito al Consiglio.<sup>2</sup> Tale articolo sarà sostituito dal regolamento finanziario rifuso quale proposto al Consiglio, ma la riutilizzazione delle somme disimpegnate rimarrà possibile per i fondi strutturali secondo criteri simili. Non appena il nuovo regolamento finanziario entrerà in vigore, la Commissione li applicherà di conseguenza.<sup>3</sup>

ii) Impegni nell'esercizio in corso e negli esercizi futuri

La rata annuale attuale e quelle future di ciascun fondo possono essere modificate nel corso di un qualsiasi esercizio, alle condizioni stabilite all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Eventuali aumenti della rata di un anno devono essere compensati da una riduzione della rata di un altro programma per lo stesso anno poiché il massimale annuale di spesa non deve essere superato<sup>4</sup>.

Le domande di modifica di una decisione che comporta una modifica dell'impegno dell'anno in corso devono essere ricevute dalla Commissione anteriormente al 30 settembre dell'anno in questione, poiché in caso contrario non vi sarebbe tempo sufficiente per effettuare la modifica prima della fine dell'esercizio, soprattutto se la modifica comporta un trasferimento di stanziamenti tra diversi capitoli del bilancio generale dell'UE.

4. Informazione degli Stati membri

La Commissione informa gli Stati membri nell'ambito dei comitati consultivi oppure in occasione del riesame annuale previsto dall'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, dei rischi dell'applicazione della regola  $n + 2$  dopo aver ricevuto le previsioni aggiornate delle domande di pagamento a norma dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (a decorrere dal 2002 e sempreché le previsioni siano ricevute per ciascun programma) e di nuovo dopo il 31 ottobre di ogni anno.

In tale occasione la Commissione comunica altresì agli Stati membri i criteri e le procedure per l'applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2, fornendo le spiegazioni eventualmente richieste.

5. Procedure giudiziarie e ricorsi amministrativi

Il disimpegno automatico non sarà applicato per la quota di impegno accettata come corrispondente ad operazioni soggette a procedura giudiziaria o ricorso amministrativo con effetti sospensivi ("procedure" nella presente comunicazione).

Prima di ciascuna data di disimpegno 'n+2', lo Stato membro deve, per ciascun progetto, fornire una valutazione dell'importo dei pagamenti differiti, che sarebbero stati altrimenti

---

<sup>2</sup> Dichiarazione del Consiglio n. 172/99 allegata al verbale del Consiglio all'adozione del regolamento (CE) n. 1260/1999: "La Commissione dichiara che, nell'applicare l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento finanziario, intende ricostituire gli stanziamenti disimpegnati conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, in caso di errore manifesto, anche tecnico, imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore, inteso come calamità naturali, con serie ripercussione sulla realizzazione degli interventi finanziati dai fondi strutturali".

<sup>3</sup> Articolo 158, paragrafo 2, documento COM(2001)691

<sup>4</sup> Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

effettuati entro il 31 dicembre, e ragguagli sufficienti nonché documenti giustificativi sulle procedure. I documenti giustificativi dovrebbero in particolare fornire informazioni circa l'effetto sospensivo e la sua durata prevista.

I casi di norma accettati comprendono le procedure intese:

(i) a ritardare la realizzazione dei progetti

Tali domande saranno generalmente accettate se le procedure hanno preso la forma di una sentenza giudiziaria o amministrativa emanata prima del 31 dicembre dell'anno n+2, che ha avuto (e/o che ha ancora) come effetto di ritardare o sospendere i lavori.

ii) a ritardare i pagamenti relativi ai progetti

Di solito i ritardi nei pagamenti sono il risultato di vertenze contrattuali. I pagamenti contestati devono riferirsi a lavori effettuati e fatturati prima della data del disimpegno automatico. Le procedure devono avere un effetto sospensivo sui pagamenti.

(iii) a ritardare il riconoscimento dei pagamenti quali ammissibili al cofinanziamento comunitario

Tali ritardi possono essere causati da controversie tra le autorità degli Stati membri e il beneficiario finale per cui la spesa sostenuta da quest'ultimo non è riconosciuta ammissibile dalle suddette autorità. I pagamenti contestati devono riferirsi a lavori effettuati e fatturati prima della data del disimpegno automatico.

## 6. Casi che comportano irregolarità

Se in una domanda di pagamento figurano importi concernenti irregolarità, non vi sarà alcun effetto sul disimpegno secondo la norma n+2 se lo Stato membro include la spesa tra le richieste di pagamenti intermedi e garantisce che la spesa è dichiarata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1681/94. Una volta completate le procedure, il cofinanziamento comunitario di somme che risultano inammissibili o comunque irregolari deve essere recuperato e trattato conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 438/2001. Eventuali importi non recuperati saranno trattati come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e le eventuali conseguenze finanziarie saranno decise a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

## 7. Procedure intraprese dalla Commissione

(i) Pagamenti sospesi

La Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti richiesti da uno Stato membro. Tali sospensioni sono effettuate a norma degli articoli 38, paragrafo 5 e 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 oppure quando si decide di intraprendere procedure giudiziarie a norma dell'articolo 226 del trattato<sup>5</sup>. Il disimpegno automatico non sarà applicato per la quota di impegno corrispondente ai pagamenti che sono oggetto di tale sospensione e per i quali le domande, che sono altrimenti ammissibili, sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno n+2. L'importo dell'impegno in questione rimarrà aperto fino alla revoca della sospensione e le domande saranno oggetto di pagamento e/o di una rettifica. Il

---

<sup>5</sup> Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio n. 173/99

finanziamento del programma sarà ridotto qualora siano decise rettifiche finanziarie conseguenti a norma dell'articolo 39, paragrafo 3.

ii) Domande di pagamento interrotte o ridotte

Se la Commissione respinge una domanda di pagamento o riduce l'importo della domanda, lo Stato membro deve rispondere alle richieste di informazioni della Commissione nei termini stabiliti. Se la risposta è ritenuta soddisfacente, la domanda iniziale sarà considerata ammissibile.

Se una domanda di pagamento altrimenti ammissibile<sup>6</sup> viene ridotta applicando il tasso di cofinanziamento specificato per le misure o le priorità, l'importo della riduzione non viene disimpegnato. Trattandosi di una situazione che può essere temporanea ed essere compensata da successivi pagamenti ad un tasso ridotto, l'importo corrispondente dell'impegno sarà lasciato aperto e utilizzato se e non appena il tasso medio di cofinanziamento si allinea sul tasso inizialmente specificato.

8. Procedure contabili

L'anticipo del 7% sarà imputato al primo impegno. Tale anticipo non deve essere giustificato da pagamenti effettuati dai beneficiari finali fino a quando non viene richiesto il saldo finale dell'aiuto<sup>7</sup>. Se l'anticipo viene recuperato in tutto o in parte dalla Commissione<sup>8</sup>, l'anticipo versato sarà considerato come detratto dall'importo recuperato.

Tutti i pagamenti intermedi saranno imputati sul primo impegno aperto. Questa regola si applicherà anche se questo primo impegno rimane aperto dopo il termine 'n+2' a causa di azioni giudiziarie.

Ad ogni data di disimpegno secondo la norma 'n+2', la Commissione sommerà al totale imputato all'impegno in questione le domande di pagamento ammissibili comunicate entro il termine suddetto e le conseguenze accettate delle procedure giudiziarie. La Commissione bloccherà eventuali residui dell'impegno in questione per consentire l'esecuzione del disimpegno e ne informerà lo Stato membro. Lo Stato membro disporrà di due mesi per contestare la decisione della Commissione e presentare le prove necessarie in caso di disaccordo.

9. Decisione della Commissione di ridurre i fondi stanziati

Il disimpegno comporta la riduzione dei fondi stanziati per il programma in questione e l'importo della riduzione viene detratto definitivamente dalla dotazione del programma, con l'eccezione menzionata al punto 3, lettera i). Pertanto il piano finanziario deve essere modificato da una nuova decisione della Commissione. Lo Stato membro dovrà presentare un piano finanziario modificato, nel quale la rata dell'anno in corso è ridotta. In mancanza di un simile piano, la Commissione ridurrà proporzionalmente gli importi stanziati per ciascuna priorità e misura per la rata dell'anno in questione.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

<sup>7</sup> L'articolo 32, paragrafo 2, stabilisce che "per la durata dell'intervento, l'autorità di pagamento ricorre all'acconto per regolare la partecipazione comunitaria alle spese relative a detto intervento". L'articolo 32, paragrafo 3, stabilisce che il totale cumulato dell'acconto e dei pagamenti intermedi rappresenta al massimo il 95% della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso.

<sup>8</sup> Articolo 32, paragrafo 2, terzo comma

**III. Proposta alla Commissione**

Si propone che la Commissione trasmetta queste osservazioni e spiegazioni come istruzioni a tutti i servizi interessati dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999.

**ALLEGATO 1****Procedura di disimpegno n+2**

Fatta salva la proposta della Commissione intesa a rifondere il regolamento finanziario, la procedura prevista è la seguente:

- 30 aprile n+2: termine per la presentazione delle previsioni di pagamento a norma dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999
- maggio n+2: sulla base delle previsioni ricevute, la Commissione informa gli Stati membri dei programmi che potrebbero essere interessati da un disimpegno automatico
- 31 ottobre n+2: termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento se devono essere pagate prima del 31 dicembre n+2
- inizio novembre n+2: sulla base delle domande di pagamento ricevute, la Commissione segnala agli Stati membri i programmi che potrebbero essere interessati da un disimpegno automatico
- 31 dicembre n+2: termine ultimo per l'invio da parte degli Stati membri delle domande a mezzo posta e introduzione nella base SFC o, nel caso di file non formattati, tramite posta elettronica e per la segnalazione alla Commissione delle operazioni per le quali non si dovrebbe applicare il disimpegno automatico, unitamente alle relative spiegazioni e giustificazioni (cfr. punti II-1 e II-5 sopra)
- fine febbraio n+3: la Commissione informa gli Stati membri interessati di tutti gli impegni dell'anno "n" che non sono stati interamente coperti da pagamenti effettuati o giustificati da domande ammissibili entro il 31 dicembre n+2 o per i quali non sono stati ravvisati motivi per un'eccezione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2. La Commissione darà agli Stati membri due mesi di tempo per contestare le cifre della Commissione e per fornire le necessarie giustificazioni. I pagamenti rimangono sospesi e gli impegni corrispondenti sono bloccati fino a quando non è stato ricevuto e approvato un piano finanziario rivisto.
- fine aprile n+3: termine per le risposte degli Stati membri e per la presentazione del piano finanziario modificato.
- fine maggio n+3: la Commissione informa lo Stato membro dell'importo in questione, spiegando i motivi per cui ha rifiutato in tutto o in parte la risposta dello Stato membro. Inoltre modificherà la decisione relativa al programma per tenere conto dei fondi da disimpegnare, secondo la proposta dello Stato membro o, in mancanza di questa, in base ad una riduzione proporzionale per tutte le priorità per l'anno in questione e avvia la procedura di disimpegno corrispondente.

➤ **ALLEGATO 2**

FESR impegnato nel 2000 e altri Fondi impegnati nel 2001

Paese	CCI	Titolo	RIPORTI				
			FESR 2000	FSE 2000	FEAOG 2000	SFOP 2000	TOTALE
<b><u>OBIETTIVO 1</u></b>							
Francia	1999IT161DO002	Nord-Pas-de-Calais	37.565.458	14.501.792	5.784.197	0	57.851.447
Francia	2000FR161DO002	Guiana	32.989.555	10.845.659	8.972.713	1.088.922	53.896.849
Francia	2000FR161DO003	Martinica	64.663.914	17.545.000	14.468.000	1.317.000	97.993.914
Germania	1999DE161PO001	Berlino (Est)	74.420.000	42.348.000	1.143.000	0	117.911.000
Germania	1999DE161PO002	Thüringen	211.612.920	123.900.000	77.218.980	0	412.731.900
Germania	1999DE161PO005	Brandenburg	249.520.000	88.820.000	102.756.000	0	441.096.000
Germania	1999DE161PO006	Sachsen	436.784.285	156.893.722	0	0	593.678.007
Spagna	2000ES161PO003	Andalusia	864.516.354	131.016.252	106.161.337	0	1.101.693.943
Spagna	2000ES161PO008	Ceuta	8.634.600	2.229.000	0	0	10.863.600
Spagna	2000ES161PO010	Extremadura	210.358.000	51.085.171	38.172.000	0	299.615.171
Spagna	2000ES161PO012	Melilla	6.767.280	762.256	0	0	7.529.536
Spagna	2000ES161PO013	Murcia	129.789.410	15.146.858	14.871.589	0	159.807.857
<b>Totale obiettivo 1</b>			<b>2.327.621.776</b>	<b>655.093.710</b>	<b>369.547.816</b>	<b>2.405.922</b>	<b>3.354.669.224</b>

**OBIETTIVO 2**

Svezia	2000SE162DO001	Öarna	3.556.406	658.594	0	0	4.215.000
Svezia	2000SE162DO002	Västra	20.771.606	1.351.894	0	0	22.123.500
Svezia	2000SE162DO003	Norra	22.794.090	3.214.415	0	0	26.008.505
Svezia	2000SE162DO004	Södra	12.726.899	1.926.096	0	0	14.652.995
<b>Totale obiettivo 2</b>			<b>59.849.001</b>	<b>7.150.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000.000</b>

